

servizio militari che fossero agli stipendi dell'altro senza averne il consenso; e dovranno consegnarsi vicendevolmente i disertori. Le ostilità cesseranno al levarsi del sole del 14 corrente nel Mantovano, nel Veronese e al di là dall'Oglio; il 12 al di qua d'esso fiume; il 20 fra Firenze e Siena; e fra Firenze e il re di Aragona entro 25 giorni. La guerra nominata in questo trattato s'intenderà quella cominciata nel Maggio 1451. Le differenze che insorgessero in seguito fra le parti saranno definite da giudici arbitri eletti da esse. La presente sarà pubblicata nelle città maggiori domenica 14 corr. Pena alla parte contravventrice al presente 100000 ducati (v. n. 283).

Fatto nella residenza del duca di Milano in Lodi. — Testimoni: frate Simonetto da Camerino, degli eremitani di S. Agostino, Sceva della Corte da Pavia consigliere, Jacopo Trivulzio da Milano, Angelo da Rieti auditore, Angelo Simonetta da Policastro ed Andrea del fu Maffiolo di Birago, consiglieri del duca, Alvisè Valiero camerlengo a Crema, Decio del fu Giovanni Avogadro di Brescia, Giambattista del fu Azzolino di Alcenago da Verona vicecollaterale a Crema, Pier Giovanni di Andrea de' Soldani da Venezia, Antonio di Jacopo de' Robati da Crema, Irio di Cristoforo da Venegono di Milano, Marco del fu Domenico de' Trotti da Alessandria, cancellieri del duca. — Sottoscritto dal Barbo e dallo Sforza. — Atti Michele de' Grassi segretario ducale di Venezia, Giovanni del fu Ambrogio degli Ulesi da Cividale, not. imp. e cancelliere del duca, e Cicco di Calabria segretario dello stesso.

283. — 1454, ind. II, Aprile 9. — c. 129 (128). — Addizione al precedente (in volgare): La Signoria veneta procurerà, entro un mese, di persuadere il duca di Savoia a restituire al duca di Milano tutti i luoghi e gli immobili da quello tolti e occupati, e già spettanti al ducato, dalla morte di Filippo Visconti in poi; non avvenendo la restituzione, lo Sforza, per ottenerla, potrà mover guerra al duca di Savoia senza contravvenire al trattato. Ciò valga pure per gli immobili occupati dal marchese e da Guglielmo di Monferrato e dai loro fratelli. Quelli che essendo già raccomandati o aderenti del duca di Milano lo fossero poi divenuti dei predetti principi di Savoia e di Monferrato, torneranno nella primiera condizione. Ai signori di Correggio rimarranno Brescello e tutti gli altri luoghi che tenevano nel territorio di Parma ed altrove al tempo del duca Filippo, giurando fedeltà come vassalli allo Sforza; restituiranno poi a questo e al marchese di Mantova tutto ciò che avessero occupato dalla morte del duca Filippo in poi. Il dazio sul Po, che si riscuote in Brescello per conto della città di Parma, resti allo Sforza; nè i da Correggio vi abbiano ingerenza se non lo possedevano all'epoca di detta morte, nè possano impor dazi sul fiume predetto; in caso contrario il duca potrà usare la forza; ciò prima che giurino fedeltà ad esso duca, il quale, dopo il giuramento potrà trattarli come vassalli. Pei luoghi fuori del Parmigiano i da Correggio restano raccomandati *di chi sono*. Se lo Sforza movesse guerra, per le cause suddette, a Savoia, al Monferrato o ai Correggio, e il re di Aragona si movesse ad assisterli, Venezia farà conoscere a quest'ultimo i presenti patti, e lo inviterà a desistere come partecipe alla pace; non facendo